



COMUNE DI FRASCATI

PROVINCIA DI ROMA

Avvocatura civica

Frascati, lì 13.10.2015

Al Dirigente del III Settore

SEDE

Oggetto: Parere art. 5 Regolamento Servizi scolastici approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 26.03.2015.

Il Dirigente in indirizzo chiede a questa avvocatura un parere in ordine alla legittimità dell'art. 5 del regolamento in oggetto laddove viene prevista una penale pari al 20% in caso di morosità persistente dopo il secondo sollecito di pagamento.

L'articolo 5 del regolamento in argomento prevede il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente al pagamento delle tariffe per l'accesso ai servizi scolastici di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.

La clausola penale, ai sensi dell'art. 1382 cc, è una pattuizione con la quale le parti di un contratto civilistico stabiliscono una determinata sanzione in caso di inadempimento della prestazione o di ritardo nella stessa. La clausola penale, quindi, essendo una sanzione civilistica deve essere esclusivamente apposta in un contratto di natura privatistica e non può quindi essere contenuta in un regolamento, vale a dire in una fonte normativa di natura secondaria la cui portata ed efficacia non è limitata ai due protagonisti della relazione contrattuale, ma la cui osservanza si impone ad un numero indefinito di consociati.

Pertanto l'inserimento della clausola penale nel regolamento comunale produce l'effetto di trasformare detta sanzione civilistica pecuniaria in una sanzione amministrativa pecuniaria e ciò confligge con il principio di legalità che informa il sistema sanzionatorio degli enti locali. Infatti, ai sensi dell'art. 1, L. 869/1981, solo la

legge e non già una fonte secondaria regolamentare può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria a fronte della violazione di un precetto, come, invece, avviene nel caso di specie.

Inoltre ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 la violazione di una norma regolamentare già comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del trasgressore (sanzione amministrativa).

In buona sostanza, la violazione dell'articolo 3 del regolamento comunale di Frascati comporterebbe per il trasgressore l'applicazione di una doppia sanzione: una di natura civilistica (clausola penale) di cui all'articolo 5 del regolamento ed una di natura amministrativa di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000

Quindi, in conclusione, l'inserimento di una clausola penale in un regolamento comunale ~~crea~~ una condizione non prevista dall'ordinamento in quanto, in tal modo, uno strumento di tutela civilistica del rapporto obbligatorio tra due soggetti viene trasformato in un precetto alla cui violazione consegue (anche) irrogazione della sanzione pecuniaria.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Avvocatura Comunale
Avv. Massimiliano Graziani
